



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA - Via Costarella, 214/a

STATUTO

(L.R.T. 3.8.2004, n. 43)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

(Articoli: 1 - 9 - 11)

**Testo approvato Consigli Comunali di
Sinalunga (Deliberazione n. 46/2014)
Torrita di Siena (Deliberazione n. 66/2014)
Trequanda (Deliberazione n. 41/2014)**

**Preso d'atto ed approvazione con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 1.10.2014**

Sinalunga, 1.10.2014

Indice:

Art. 1 – Denominazione e origine dell'Ente

Art. 2 – Natura giuridica

Art. 3 – Scopi

Art. 4 – Patrimonio e mezzi

Art. 5 - Forme associative e di collaborazione

Art. 6 – Organi dell'Azienda

Art. 7 – Presidente

Art. 8 – Funzioni del Presidente

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Art. 10 – Competenze Consiglio di Amministrazione

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 12 – Indennità per gli Organi dell'Azienda

Art. 13 – Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori

Art. 14 – Decadenza dalla carica degli Organi dell'Azienda

Art. 15 – Collegio dei Revisori o Revisore unico

Art. 16 – Competenze del Collegio dei Revisori o Revisore unico

Art 17 - Ineleggibilità ed incompatibilità del Collegio dei Revisori o Revisore unico - Decadenza

Art. 18 – Gestione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e
Responsabilità del Direttore

Art. 19 – Risorse umane

Art. 20 – Gestione economica finanziaria e patrimoniale

Art. 21 – Servizio di Cassa

Art. 22 – Modifiche allo Statuto trasformazione dei fini statutari

Art. 23 – Controlli del Comune sull'Azienda

Art. 24 – Norme transitorie e finali

ART. 1 DENOMINAZIONE E ORIGINI DELL'ENTE

E' istituita nel Comune di Sinalunga l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ISTITUTO MARIA REDDITI" - ALTA VALDICHIANA SENESE Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda, che prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo Invalidi al Lavoro - Fondazione Redditi".

Quest'ultima, a sua volta, trae le proprie origini da un lascito testamentario nel 1958, al Vescovo di Chiusi e Pienza della N. D. Contessa Maria Redditi ved. Bottini "*finalizzato alla costruzione di un ricovero per vecchi e invalidi al lavoro nel Comune di Sinalunga*". La sede legale è situata negli immobili di proprietà della ex Ipab sunnominata, ora Azienda, ubicati in via Costarella n. 214/a a Sinalunga (Siena).

L'integrazione alla denominazione dell'Istituto di cui al comma 1) e le conseguenti modifiche al presente Statuto, già approvato nella fase di "trasformazione" della ex ipab di cui al comma 2), sono attuative degli indirizzi operativi approvati dal Consiglio Comunale di Sinalunga (ente in cui ha sede legale l'Istituto Maria Redditi A.P.S.P.) e dai Comuni associati di Torrita di Siena e Trequanda.

In attuazione delle volontà espresse dai Consigli Comunali, le competenze che il presente Statuto, attribuisce al Sindaco di Sinalunga, ai sensi della L.R. 43/2004 in qualità di Comune in cui ha sede legale l' Azienda, risultano essere preventivamente esercitate nell'ambito della Conferenza dei Sindaci di cui il Comune di Sinalunga è ente capofila per gli ambiti di attività afferenti alle presenti norme statutarie.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ISTITUTO MARIA REDDITI" - ALTA VALDICHIANA SENESE Sinalunga -Torrita di Siena - Trequanda, di seguito denominata "Azienda" e/o APSP, non ha fini di lucro, possiede personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di un proprio Statuto e propri Regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia contabile, tecnica, organizzativa, negoziale, processuale e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle liberalità, dal corrispettivo dei servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.

All'Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

ART. 3 - SCOPI

1. L'Azienda, nel rispetto delle originarie finalità statutarie della IPAB dalla quale proviene, persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività socio-sanitarie ed assistenziali, nonché la realizzazione di attività e servizi ad elevato impatto sociale per la comunità locale ed in generale per i cittadini. Ha come fine la cura e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda ha per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili, di altre categorie svantaggiate e comunque di tutti coloro che si trovino in situazioni di disagio, organizzando servizi socio-sanitari ed assistenziali anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute e la ricerca di una migliore qualità della vita. Per questo motivo l'Azienda integra le proprie attività con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale.

2. L'Azienda, può assumere le funzioni e la gestione dei servizi, ricompresi nei propri fini statuari e comunque compatibili con le proprie finalità generali, per i quali riceve specifico incarico da uno o più Comuni della zona Valdichiana Senese, dalla Società della Salute Valdichiana Senese, dall'Azienda A.S.L. n. 7 Siena, nonché da altri Enti Pubblici o da soggetti terzi. La modalità di fruizione dei vari servizi e gli standard qualitativi relativi alle attività intraprese sono disciplinate in apposito Regolamento e fanno riferimento agli standard fissati dagli organismi sovraordinati competenti in materia, laddove si tratti di attività che vengono sottoposte a disciplina di enti sovraordinati.

3. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ISTITUTO MARIA REDDITI" - ALTA VALDICHIANA SENESE Sinalunga -Torrita di Siena - Trequanda inoltre, coerentemente con l'ispirazione della sua originaria fondatrice, ed affinché gli ospiti che lo desiderano, possano avvalersi dell'assistenza spirituale, favorisce la presenza di personale religioso cattolico. A ciascun ospite viene altresì garantito il diritto alla libertà di scelta individuale e, su richiesta, di avvalersi anche di assistenza spirituale di altra confessione.

4. L'Azienda, attraverso rapporti convenzionali (compresi specifici contratti di servizio), può gestire attività economicamente vantaggiose, comunque strumentali ed a diretto od indiretto beneficio e finanziamento delle attività protese al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, come stabiliti nel presente Statuto.

ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

L'Azienda utilizza, per il conseguimento diretto o indiretto degli scopi istituzionali di cui all'art. 3, tutte le proprie risorse finanziarie e patrimoniali così costituite:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà, risultanti dagli inventari e dai pubblici registri;
- b) rendite patrimoniali;

- c) rette o corrispettivi per l'erogazione dei servizi e/o per il mantenimento degli ospiti presso le Strutture ove nel tempo si esplica l'attività dell'APSP;
- d) corrispettivi degli altri servizi erogati;
- e) lasciti, donazioni ed acquisizioni derivanti anche da normative specifiche;
- f) sovvenzioni e trasferimenti da parte di enti e soggetti pubblici e privati.

Nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente, l'Azienda potrà inoltre:

- a) acquistare, affittare, noleggiare, appaltare, alienare, permutare beni mobili ed immobili;
- b) accettare eredità, lasciti, legati, donazioni ed elargizioni;
- c) assumere, organizzare e promuovere ogni altra iniziativa (anche a carattere commerciale ma non in via prevalente), ritenuta rispondente alle sue finalità ed ai servizi che gli verranno assegnati ai sensi del precedente articolo 5).

ART. 5 - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

L'Azienda attiva un sistema di rapporti con i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda ed altri soggetti pubblici e privati, operanti o meno nel territorio, promuovendo e partecipando alle forme associative più idonee al raggiungimento delle finalità dell'ente.

In particolare l'Azienda, nel rispetto delle leggi in materia, può concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti, fondazioni, consorzi e società a capitale pubblico o misto, nonché allo sviluppo e partecipazione di altre forme di gestione associata delle attività e dei servizi, ove ciò risulti conforme od utile al raggiungimento dei propri fini e inerente all'oggetto delle proprie attività.

Può inoltre concludere accordi e convenzioni finalizzate ad un ottimale utilizzo delle reciproche risorse disponibili con altri Enti Pubblici, organizzazioni di volontariato, Aziende od enti di promozione sociale, ONLUS ed altre organizzazioni a vario titolo operanti nel settore di competenza dell'Azienda.

L'Azienda inoltre partecipa a pieno titolo al procedimento di programmazione delle attività di cui al precedente articolo 3), anche mediante autonome proposte e comunque conformandosi agli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione pubblica dei servizi.

ART. 6 - ORGANI DELL'AZIENDA

Sono organi dell'Azienda:

1. il Presidente
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Collegio dei Revisori

ART. 7 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente viene eletto, con voto palese, in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal Comune sede dell'APSP, in occasione della seduta di insediamento.
3. In caso di assenza o di impedimento anche temporanei del Presidente, ne fa le veci il Vice - Presidente. Il Vice presidente viene eletto, con voto palese, in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal Comune sede dell'APSP, in occasione della seduta di insediamento.
4. Il Comune, sede legale dell'Azienda, può espressamente dichiarare, nel contesto di nomina dei propri rappresentanti, di non avvalersi di quanto disposto al comma 2) ed al comma 3).

ART. 8 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b. vigila sull'andamento dell'Azienda
- c. promuove e dirige l'attività del C.d.a.
- d. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Azienda
- e. adotta tutti i provvedimenti che gli competono in quanto previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto dell'Azienda stessa.
- f. adotta ed autorizza provvedimenti di natura contingente ed urgente finalizzati esclusivamente a garantire l'operatività, funzionalità, sicurezza dei servizi e delle strutture in cui gli stessi si effettuano, nei modi e nei termini che saranno oggetto di definizione nel Regolamento di organizzazione dell'Azienda;
- g. ha facoltà di delegare la rappresentanza legale dell'A.P.S.P., in parte e per singoli individuali atti, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, con potere di avocazione e riassunzione.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi e i programmi da attivare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Esso è composto da cinque membri, che possono essere nominati consecutivamente solo per un secondo mandato.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, 6 mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Di essi, tre sono nominati dal Comune ove ha sede legale l'Azienda, due dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza.

Relativamente alle nomine di competenza del Comune ove ha sede legale l'Azienda, si rinvia ai termini di cui all'Articolo 1 comma 4).

ART. 10 - COMPETENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto ed in particolare:

- a. l'elezione del Presidente;
- b. la nomina del Direttore, qualora previsto dall'ordinamento dell'A.P.S.P.
- c. la definizione degli obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
- d. l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il conseguimento dei fini istituzionali;
- e. l'approvazione dei bilanci e del conto economico
- f. la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- g. la verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- h. l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- i. determina l'importo dei corrispettivi in riferimento ai servizi erogati dall'Azienda, fatto salvo quanto previsto da eventuali specifici contratti di servizio o convenzioni stipulati nell'ambito della programmazione zonale dei servizio socio-sanitari ed assistenziali;
- j. l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda;
- k. l'approvazione della dotazione organica dell'Azienda;
- l. l'autorizzazione alla contrazione di mutui;
- m. l'approvazione della costituzione di società, la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi;
- n. la nomina del revisore dei conti di propria competenza, ai sensi del successivo art. 15, nel caso di organo collegiale;
- o. l'accettazione di lasciti e donazioni.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento, un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio comunale del Comune in cui ha sede legale l'Azienda (Sinalunga).

2. Il Consiglio di amministrazione uscente resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi elettivi del Comune di Sinalunga e continua ad esercitare la propria funzione solo per la gestione ordinaria e per gli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento del nuovo C.d.A. , che dovrà comunque essere ricostituito, ai sensi del precedente articolo 9), perentoriamente entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione del Sindaco neo eletto del Comune di Sinalunga, sede legale dell'APSP.

3 Nel caso in cui venga meno o si dimetta un consigliere, l'organo competente, che ne aveva disposto la nomina, procede ad una nuova designazione e il nuovo consigliere dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio.

Nel caso in cui si dimetta la maggioranza dei consiglieri in carica l'intero Consiglio di Amministrazione decade

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta le esigenze lo impongano o da lui ritenuto necessario, nonché richiesto da almeno tre componenti il consiglio di amministrazione con le modalità di cui al successivo comma 9)

4 bis. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente, e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

5. La seduta di insediamento del C.d.A. di nuova nomina è convocata dal Presidente uscente. In caso di inerzia e comunque trascorso il termine dei 30 giorni fissato per la ricostituzione degli organi, la convocazione è disposta dal Sindaco del Comune sede dell'Azienda (Sinalunga).

6. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, anche con mezzi telematici, per fax o per telegramma, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione sono trasmessi ai revisori, al comune ove ha sede l'Azienda e qualora abbiano ad oggetto fondamentali atti di programmazione (es. Bilancio), anche ai Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda costituenti la conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 1 comma 4) ed alla Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza.

7. In caso di urgenza, il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

8. I documenti e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame degli argomenti da trattare, saranno a disposizione dei Consiglieri

almeno 48 ore prima della seduta, salvo impedimenti o ragioni contingenti di urgenza che ne impediscano la predisposizione.

9. Il Consiglio può riunirsi anche su istanza scritta di almeno tre consiglieri, che deve essere contestualmente indirizzata al Sindaco del Comune sede dell'Azienda ai fini dell'eventuale esercizio del potere di surroga.

A tale richiesta il Presidente deve obbligatoriamente dare seguito entro sette giorni. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco del Comune sede legale dell'Azienda.

10. Ciascun Consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Può chiedere informazioni e copia di qualsiasi atto presso l'ufficio amministrativo.

11. I membri del C.d.A, che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, previo contraddittorio. Contestualmente il Presidente richiederà, all'organo che ha disposto la nomina del consigliere decaduto, la sua sostituzione. Il consigliere nominato in sostituzione in caso di decadenza o dimissioni volontarie, rimane in carico sino alla scadenza naturale del mandato del C.d.A.

12 La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati, anche prima del termine del mandato, per giustificati motivi.

13. La revoca è disposta, previa comunicazione in forma scritta all'interessato contenente le motivazioni della stessa. La comunicazione viene contestualmente trasmessa all'Azienda che provvederà ad avviare il procedimento di surroga entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca.

14. La disciplina delle sedute del C.d.A. potrà essere oggetto di specifica ed ulteriore regolamentazione avendo a riferimento i principi generali di cui al commi seguenti.

15. Le sedute del C.d.A. sono valide con la presenza di almeno tre membri compreso il Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale e/o a voti segreti se richiesto dal Presidente o da almeno la maggioranza dei componenti il CdA. Le votazioni hanno sempre luogo con voto segreto quando si tratti di argomenti concernenti persone.

A parità di voti palesi prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono valide quando adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, all'assunzione di provvedimenti nei quali abbiano un interesse

personale ovvero l'abbiano il coniuge e i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

16. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare anche su argomenti non iscritti all'o.d.g. , purchè nessuno dei Consiglieri presenti si opponga ed a condizione della partecipazione alla riunione di tutti i componenti il Consiglio stesso.

17. Il processo verbale dell'adunanza viene redatto dal Direttore, se nominato, o da un Responsabile di struttura e/o altro dipendente allo scopo incaricato, con funzioni di segretario e sottoscritto dagli intervenuti. In caso di assenza del dipendente designato per le funzioni di verbalizzazione, il verbale viene redatto dal Consigliere indicato dal presidente.

ART. 12 - INDENNITA' PER GLI ORGANI DELL'AZIENDA

1. Al Presidente dell'Azienda, per l'espletamento del proprio mandato, è corrisposta un'indennità di carica da stabilire nel contesto del regolamento di organizzazione, in base alla complessità gestionale dell'Azienda.

2. Ai Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio a cui partecipano, da stabilire nel contesto del regolamento di organizzazione e comunque entro il limite massimo di quanto previsto dalla normativa vigente per la carica di Consigliere del Comune dove ha sede l'Azienda stessa.

ART. 13 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività

concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della Legge n. 327/1988 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) presidente, assessore e consigliere della Regione;

b) presidente e assessore della Provincia;

c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;

d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;

e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all'articolo 32 della LRT n. 43/2004.

ART. 14 - DECADENZA DALLA CARICA DEGLI ORGANI DELL'AZIENDA

1. Gli organi dell' Azienda che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 13, decadono dalla carica qualora, entro dieci giorni dalla contestazione, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni e/o forniscano elementi oggettivi che la facciano ritenere insussistente.

2. L'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

1. L'Azienda è sottoposta al controllo di un organo di controllo interno collegiale o monocratico.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui due nominati dal Sindaco del Comune, sede dell'Azienda ed uno dal C.d.A., se il Bilancio dell'Azienda stessa supera il valore di euro 2.000.000,00.

3. L'organo di controllo è costituito da un solo revisore, nominato dal Comune ove ha sede l'Azienda di Sinalunga, se il Bilancio dell'Azienda non è superiore al valore di euro 2.000.000,00.

4. I revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e per i quali non sussistono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al successivo articolo 17).

5. I componenti del Collegio dei Revisori od il revisore unico durano in carica cinque anni, corrispondenti alla durata del C.d.A. e possono essere rinominati per una sola volta.

6. La funzione del revisore contabile viene retribuita con un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

7. I revisori hanno diritto d'accesso alla documentazione amministrativa e contabile dell'Azienda.

8. Ai fini della determinazione del valore complessivo del bilancio di cui ai precedenti commi 2 e 3 si assume il corrispondente valore dell'attivo contabile dello stato patrimoniale dell'Azienda di cui all'art. 2424 del codice civile.

ART. 16 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

1. Il collegio dei revisori o il revisore unico oltre ad esercitare la funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo in sede di consuntivo una apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione e formula specifici rilievi e proposte tendenti a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione nella fase di impostazione del Bilancio di Previsione.

2. Il regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina in modo più specifico l'attività e di funzionamento del collegio dei revisori o il revisore unico.

ART. 17 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO - DECADENZA

1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.
4. I revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dal presente articolo decadono dalla carica qualora, entro dieci giorni dalla contestazione, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto.

ART. 18 - GESTIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE

1. In relazione alla particolare complessità della programmazione e della gestione dei servizi che l'APSP assumerà e che sarà chiamata a svolgere, in attuazione delle finalità statutarie di cui a precedente art. 3, il consiglio di amministrazione potrà prevedere di dotarsi della figura di un "Direttore" anche al di fuori della dotazione organica dell'azienda.
2. Il Direttore, se nominato, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda stessa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.
3. Con riferimento ai contenuti che saranno oggetto del Regolamento di organizzazione, il C.d.A. , con atto motivato, indicherà i requisiti professionali, culturali e tecnici che dovrà possedere la figura del Direttore e dar corso alle procedure di selezione previste nel regolamento di organizzazione.

ART. 19 - RISORSE UMANE

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda pubblica di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le ex IPAB.
3. L'Azienda nel proprio regolamento di organizzazione, oltre al resto, disciplina:
 - a) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi.

ART. 20 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e degli standard qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. La disciplina degli aspetti finanziari e contabili dell'Azienda è regolata da un apposito Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Regolamento di contabilità da adottare dovrà prevedere tra l'altro:
 - a) l'introduzione della contabilità economica;
 - b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare;
 - c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
 - d) forme di semplificazione per l'acquisto di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, in analogia con quanto previsto dalla regolamentazione per le procedure in economia applicabili allo Stato ed agli Enti Locali.
5. I beni mobili ed immobili dell'Azienda destinati al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile.
6. I beni immobili destinati invece a produrre le rendite necessarie al funzionamento dell'attività dell'Azienda sono gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservarne l'integrità e di assicurarne la valorizzazione e la massima redditività.

7. I beni immobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali esclusivamente a condizione che i proventi vengano integralmente reinvestiti per la conservazione, l'incremento o la valorizzazione del restante patrimonio mobiliare ed immobiliare. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi secondo le scadenze previste dalla normativa in materia.

8. Il Comune dove ha sede legale l'Azienda, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Azienda, esercita sulle materie del presente articolo i compiti, il controllo e la vigilanza stabiliti dalla normativa e richiamati al successivo articolo 23); a tal fine l'Azienda, relativamente alle fattispecie di cui ai precedenti commi 5), 6) e 7), attiverà preventiva informazione all'ente locale stesso, nei modi e nei termini che saranno oggetto di definizione nel Regolamento di organizzazione dell'Azienda.

ART. 21 - SERVIZIO DI CASSA

1. Il Servizio di cassa è svolto da un Istituto di Credito di nota e comprovata solidità e comunque nel rispetto delle vigenti norme riguardanti l'affidamento di pubblici servizi nonché a quelle regolamentari.

2. Il servizio è regolato da apposita convenzione.

ART. 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO TRASFORMAZIONE DEI FINI STATUTARI

1. Le modifiche dello Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 5/7 dei componenti assegnati al C.d.A. Costituisce eccezione la modifica del comma 3 dell'art. 9 per l'approvazione della quale è necessario il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente cura l'immediata comunicazione al Comune sede dell'Azienda per la competente approvazione ai sensi della normativa vigente e dell'art. 23 del presente Statuto.

3. Eventuale trasformazione dei fini statutari potrà essere attivata ai sensi della vigente normativa.

ART. 23 - CONTROLLI DEL COMUNE SULL'AZIENDA

1. Il Comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 43/2004:

- a) esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda;
- b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;
- c) approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell'azienda;

- d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità;
- e) pone in essere tutte le azioni ed attività espressamente previste e riservategli dal presente statuto.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I regolamenti in vigore alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibili con lo stesso e con la normativa di riferimento, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti.
2. L'Azienda pubblica di servizi alla persona subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della IPAB dalla quale proviene, formalmente in essere e/o comunque conosciuti al momento della trasformazione.
3. Per le materie non contemplate dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate, in riferimento agli scopi dell'Azienda di cui all'articolo 3), dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana, oltre che dagli organismi di programmazione zonale attraverso i quali il Comune ove ha, sede legale l'Azienda, esercita le proprie funzioni in materia.
4. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività degli atti di approvazione emanati dagli organi competenti. -----